

Detassazione senza decreti. Il Mef risponde a un quesito sul trattamento di straordinari e produttività

La detassazione degli straordinari e dei premi di produttività, sperimentata nel periodo dal 2009 al 2011, è divenuta operante a regime a partire dal primo gennaio 2012 e la stessa non richiede l'emanazione di alcun decreto attuativo da parte del Mineconomia. Questa la risposta inviata per posta elettronica dall'Ufficio relazioni con il pubblico del Tesoro ad un dipendente irritato con il proprio datore di lavoro che non riteneva corretto attribuire l'agevolazione in assenza di uno specifico decreto attuativo. L'Ufficio relazioni con il pubblico del Mef ha cercato di venire in ausilio del contribuente e del suo recalcitrante datore di lavoro invitando gli stessi a vedere il comma 6 dell'art. 22 della legge 183/2011 (Legge di Stabilità 2012). Risulta evidente che un certo imbarazzo si stia verificando sul tema. Già lo scorso anno la norma non aveva avuto una grande partenza. I sostituti d'imposta infatti avevano interpretato la nuova formulazione della agevolazione sulla falsa riga di quella vigente nel 2010. Sbagliando, anche se l'Amministrazione finanziaria era intervenuta con chiarimenti ed istruzioni che avevano evitato sanzioni o ravvedimenti operosi. Il tutto si risolse con defatiganti oneri amministrativi. Quest'anno i sindacati e le organizzazioni datoriali hanno provato ad evitare i malintesi occorsi nel 2011. Infatti entro il 31 dicembre 2011 hanno stipulato gli specifici accordi territoriale previsti dalla normativa per il 2012. Altrettanta solerzia non c'è stata nella pubblicazione del dpcm da emanarsi di concerto con il Mef e quindi nonostante la buona volontà dell'Urp del Tesoro (che ha precisato che per le modalità applicative della detassazione, a quanto risulta allo stesso, è tuttora vigente la circolare n. 3/2011 dell'Agenzia delle Entrate) non sarà possibile ad oggi sedare la diatriba tra lavoratori che rivendicano un proprio diritto e datori di lavoro impossibilitati ad attribuire lo stesso. La risposta dell'Urp doveva comunque essere completata inserendo anche il riferimento al comma 12 dell' art. 33 della legge n. 183 che prevede l'emanazione del Decreto che dovrà fissare l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, nonché il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione in parola. Evidentemente trattasi di dettagli importanti che l'Agenzia delle entrate, a cui in chiusura della propria risposta l'Urp del Mef invita il contribuente a rivolgersi per l'attuazione delle eventuali nuove disposizioni applicative per la detassazione, non mancherà di richiamare. La questione merita particolare attenzione perché sottolinea un clima di incertezza non indifferente sul tema. Non è così poi lontano dal vero che qualcuno oggi possa applicare l'agevolazione alla luce del tenore delle risposte rese dal Mef. E in attesa del provvedimento di attuazione della norma, causa carenza di copertura finanziaria, potrebbero esserci revisioni verso il basso dei limiti del 2011.